

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “In Arte”

Art. 1. - E' costituita l'Associazione denominata “In Arte. Associazione di studi e ricerche sull’arte e i suoi linguaggi” (d’ora in poi “In Arte”). “In Arte” è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L’Associazione è regolata dagli art. 36, 37, 38 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione “In Arte” persegue i seguenti scopi:

- Fare ricerca nel campo dell’interazione tra le diverse forme di esperienza artistica, creando dei gruppi di lavoro formati da specialisti o amatori di diversi settori, i quali cooperino alla realizzazione di un linguaggio artistico comune ed eventualmente alla realizzazione di spettacoli multi-artistici
- Ricercare storicamente precedenti studi sulla sinergia tra le arti e valutare il loro apporto critico: i risultati di tali ricerche saranno esposti al pubblico attraverso convegni e/o pubblicazioni di diversa natura
- Promuovere attività culturale nell’ambito musicale, letterario, teatrale, delle arti visive e di ogni altra forma artistica
- Organizzare convegni, stages, conferenze, lezioni - concerto ecc.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione può avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'Associazione. L'Associazione, allo scopo di meglio raggiungere i propri obiettivi, può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguano gli stessi fini.

Art. 3. - L'Associazione “In Arte” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- fondatori: sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.
- benemeriti: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’Associazione od al suo proseguimento. Hanno carattere perenne e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 4. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali controfirmata dal presidente o da chi ne fa le veci, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Consiglio Direttivo stesso. Altresì, nel caso che il socio non voglia più far parte dell'Associazione, dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta.

Art. 5. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicherà, in ordine crescente seconda la gravità degli atti, le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni, indirizzandosi al Consiglio Direttivo.

Art. 6. - Il numero dei soci e la durata dell'Associazione sono illimitati.

I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione.

A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

Art. 7. - La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di € 20,00 e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è nominativa, non trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

Art. 8 - La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione entro il termine perentorio del 31 gennaio successivo al quello di iscrizione. I soci iscritti nei mesi di novembre e dicembre di ciascun anno, sono esonerati dal versamento della quota annuale spettante per l'anno successivo a quello di iscrizione; in oltre la qualifica di socio si perderà per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati. I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

Art. 9. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 10. - Patrimonio ed Entrate dell'Associazione;

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o Privati, da parte di persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Fondatori.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) versamenti effettuati dai fondatori, versamenti ulteriori effettuati dagli stessi e/o da tutti coloro che aderiscono all' Associazione
- b) redditi derivanti dal suo patrimonio
- c) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 7 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 11. - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Consigliere
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Revisore dei conti

Art. 12. - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all' Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo del precedente esercizio (entro il 31 Marzo) e del bilancio preventivo (entro il 31 Dicembre).

Essa inoltre:

- elegge il Consiglio Direttivo che al suo interno eleggerà il Presidente
- delibera sulle modifiche allo Statuto
- approva i Regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale, secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione e/o devoluzione del suo patrimonio.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

4. L'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare, qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente riunita qualunque sia il numero dei presenti.

6. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solo ad altro aderente all'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Art. 13. - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compresi Presidente e Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, questi ultimi eletti dal Consiglio Direttivo nei suoi ambiti.

2. I Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica per lo stesso residuo periodo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

4. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto e il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri. Le sue deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 14. - Il Presidente

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, nomina, tra i consiglieri eletti dall'Assemblea, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 15. - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 16. -Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nelle attività esecutive necessarie od opportune per il funzionamento dell' amministrazione dell' Associazione.

Art. 17. - Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano state imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18. - Scioglimento

In caso di scioglimento dell' Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea decide sulla devoluzione dei beni eventualmente esistenti.

Art. 19. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.